

Privacy a scuola

### **Cosa cambia per la privacy a scuola dopo il GDPR?**

Tanto il GDPR (Regolamento (UE) 2016/679) che il Dlgs 10 agosto 2018, n. 101, recante *“Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”* non intervengono a proteggere la “privacy” ma a tutelare il diritto alla protezione dei dati personali delle persone fisiche, nonché alla libera circolazione di tali dati. Nel 2010 il Garante della privacy si era occupato dell’argomento con l’opuscolo ["La privacy tra i banchi di scuola"](#), nel settembre 2012 è tornato sull’argomento con una sintesi sulla [Privacy a scuola](#) e quindi nel 2016 con ["La scuola a prova di privacy". La nuova guida del Garante per la protezione dei dati personali, per "insegnare la privacy e rispettarla a scuola"](#). C’è da immaginare che tornerà di nuovo sull’argomento. Intanto occorre precisare che non sempre per l’utilizzo dei dati è necessario il consenso. Per il regolamento ogni trattamento deve trovare fondamento in un’idonea base giuridica. I fondamenti di liceità del trattamento di dati personali, indicati all’articolo 6 del Regolamento, sono: consenso (prestato nelle forme prescritte dalla legge), adempimento obblighi contrattuali, interessi vitali della persona interessata o di terzi, obblighi di legge cui è soggetto il titolare, interesse pubblico o esercizio di pubblici poteri, interesse legittimo prevalente del titolare o di terzi cui i dati vengono comunicati. Il trattamento di “categorie particolari di dati personali” (articolo 9 ex dati sensibili), è vietato, salvo che ricorrano le condizioni dell’articolo 9, paragrafo 2 del Regolamento.

[Torna all’indice](#)